

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2948

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONIARDI, MOLINARI, PANIZZUT, BADOLE, BIANCHI, BILLI, CAF-FARATTO, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOL, CAVANDOLI, CO-VOLO, ANDREA CRIPPA, DI MURO, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GOLINELLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MICHELI, PATASSINI, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TONELLI, ZORDAN

Modifica all'articolo 604-*bis* del codice penale, in materia di negazione, minimizzazione o apologia degli eccidi delle foibe

Presentata il 15 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende intervenire sull'articolo 604-*bis* del codice penale al fine di rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei continui fenomeni di negazione, minimizzazione o apologia degli eccidi delle foibe, che continuano reiteratamente a manifestarsi in occasione di pubbliche celebrazioni e commemorazioni storiche, con grave offesa per la dignità umana, per la coscienza collettiva e per la memoria storica del nostro Paese.

In particolare, occorre tenere nel debito conto la gravità e la drammaticità della tragedia degli eccidi commessi dai parti-

giani slavo-comunisti durante e al termine della Seconda guerra mondiale, rispondendo così al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia. Una presa di coscienza che ha avuto un processo lento, che soltanto nel 2004, con la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante « Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati », dopo diversi tentativi, ha trovato un punto di approdo e un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del

10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ».

La base giuridica dell'intervento normativo è costituita dal terzo comma dell'articolo 604-*bis* del codice penale (già comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115, e successivamente modificata dall'articolo 5 della legge 20 novembre 2017, n. 167), che ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della citata Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell'*apartheid*, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché di istigazione e di incitamento di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale e sulla negazione, sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

All'interno di tale previsione appare dunque opportuno esplicitare, accanto al rife-

rimento espresso alla Shoah, il riferimento ai massacri delle foibe. Sebbene, infatti, l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alle categorie generali dei « crimini di genocidio », dei « crimini contro l'umanità » e dei « crimini di guerra », la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e di contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

Si propone, pertanto, una modifica all'articolo 604-*bis* del codice penale affinché sia previsto specificamente come reato l'apologia e la negazione degli eccidi delle foibe.

Nel « Giorno del ricordo », la Presidente del Senato della Repubblica Elisabetta Casellati ha affermato che quelle morti possono essere « considerate le più gravi stragi di italiani compiute in tempo di pace. La storiografia è ormai concorde nel giudicare tali fatti parte integrante di una strategia pianificata, che aveva come elemento principale l'eliminazione degli italiani ». Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, nella medesima ricorrenza, ha sottolineato che sono da « rigettare senza esitazioni le tesi negazioniste o giustificatorie, purtroppo ancora presenti ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 604-*bis* del codice penale, dopo le parole: « sull'apologia della Shoah » sono inserite le seguenti: « ovvero sugli eccidi delle foibe compiuti nei territori italiani e dell'ex Jugoslavia ».



18PDL0137400